

IN BREVE n. 049-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



**Coi più fervidi auguri
di Buone Feste**

Marco Perelli Ercolini



PENSIONATI RIUNITI IN COMITATO

Dirigenti privati e pubblici, Magistrati, Ambasciatori e Diplomatici, Medici, Militari, Aeronaviganti in pensione si riuniscono in «Comitato permanente a difesa delle pensioni di oggi e di domani»

In data 29/11 le Associazioni e i Movimenti firmatari della lettera inviata il 20/11 al Presidente del Consiglio (CIDA, Associazione Diplomatici in Pensione, Assidiplar, Confedir, Forum Nazionale Pensionati, Associazione Nazionale Magistrati e Avvocati dello Stato in pensione) si sono riuniti presso la sede CIDA di Roma ed hanno deciso di costituirsi in «Comitato Consultivo permanente» al fine di coordinarsi e far valere il peso della platea rappresentata in tutte le azioni di difesa delle pensioni degli associati.

Il Forum Nazionale Pensionati per l'Italia partecipa al Comitato con il Presidente Michele Poerio ed il Coordinatore Alessandro Seracini.

Il Comitato ha poi nominato un Gruppo di lavoro tecnico che si riunirà il 5 dicembre p.v. per mettere a punto un documento che riassume le attese delle categorie professionali rappresentate in tema di salvaguardia delle pensioni di oggi e di domani.

FONDO VOLO - CHIARIMENTI INPS: SU PRESTAZIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4477 del 29 novembre 2018, con il quale fornisce chiarimenti in merito al procedimento di riconoscimento della pensione di invalidità specifica in favore degli iscritti al Fondo Volo.

Gli **iscritti al Fondo Volo** hanno diritto alla **pensione di invalidità** se possono far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione obbligatoria al Fondo, e sono divenuti permanentemente inabili a esercitare la professione autorizzata da un regolare brevet-

to aeronautico o da altro documento equivalente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.4477 del 29.11.2018 (documento 236)

CONVENZIONI e SERVIZI ENPAM

L'Enpam ha stipulato per i suoi iscritti molte interessanti (anche se poco conosciute) convenzioni e servizi.

Per usufruire delle convenzioni gli iscritti Enpam debbono presentare il tesserino Dell'Ordine dei Medici e degli odontoiatri oppure la certificazione rilasciata dall'Enpam che può essere richiesta all'indirizzo email: convenzioni@enpam.it

Categorie Convenzioni

- [Istituti di credito](#)
- [Carta Fondazione Enpam](#)
- [Assicurazioni](#)
- [Assistenza fiscale](#)
- [Pos Mobile](#)
- [Servizi informatici](#)
- [Viaggi](#)
- [Vendita auto e moto](#)
- [Noleggio a lungo termine](#)
- [Carburanti](#)
- [Rent a car](#)
- [Energia](#)
- [Libri e riviste](#)
- [Benessere](#)
- [Catene alberghiere](#)
- [Alberghi](#)
- [Parchi divertimento](#)
- [Corsi](#)
- [Asili](#)
- [Assistenza anziani](#)
- [Varie](#)

CTRL + clic per aprire il collegamento

ARAN e SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 213/2018

Sentenza n. 213 del 22/11/2018

Pubblico impiego – fine rapporto – passaggio da TFS o IBU al TFR – vincolo della invarianza della retribuzione – cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa – illegittimità costituzionale art. 26 comma 19 L. 44

Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 19 L. n. 448/1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui demandando a un D.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, ex lege, dal precedente regime del

TFS o dell'IBU al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell'invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa.

La questione nasce dal ricorso proposto da alcuni dipendenti, in regime di TFR fin dall'inizio, che chiedevano fosse accertata l'illegittimità della trattenuta del 2,50% operata dal datore di lavoro pubblico sulla loro retribuzione mensile lorda. I giudici costituzionali non ritengono fondata la questione e, considerata la rilevanza della questione e il carattere seriale delle controversie che si sono instaurate sul punto, si ritiene utile pubblicare per esteso alcune delle argomentazioni della Corte: *“La disposizione censurata si colloca nella complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni «da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato» (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto). Il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha scandito la descritta transizione secondo un percorso graduale, che investe anche la disciplina delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, progressivamente ricondotte all'unitaria matrice civilistica del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile). È in tale gradualità che si inquadra la coesistenza del regime del trattamento di fine servizio con il regime del trattamento di fine rapporto, applicato, anche in virtù delle innovazioni recate dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti), a coloro che abbiano aderito alla previdenza complementare in base all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), o siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o con contratto a tempo determinato, per i periodi di lavoro successivi al 30 maggio 2000. Alla gradualità, che contraddistingue l'avvicinarsi dei due regimi delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto), si affianca il ruolo di primaria importanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo quadro nazionale successivamente recepito dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Nella sede negoziale, nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato.”* L'art. 26 comma 19 L. 448/1998 riguarda il personale che è sin dall'origine assoggettato al regime del TFR. Il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda, risponde alla esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta. *“Tale riduzione, preordinata a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del TFR, risponde all'esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta prescritta dalla fonte primaria. ...Tale riduzione è l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del TFR o del TFS. Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto, non svincola neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell'ambito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto 17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai principi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in un'ottica*

di razionale impiego delle risorse pubbliche. Si deve poi considerare che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata.... Il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza invocato dal rimettente". La sentenza ribadisce definitivamente l'indirizzo di una precedente giurisprudenza cui fa riferimento la Guida Operativa dell'Aran sul: "Accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare del 29 luglio 1999", pubblicata sul sito dell'Agenzia, contenete chiarimenti sull'adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti, ai sensi del suddetto accordo quadro nazionale.

ARAN e ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI - COMPARTO ISTRUZIONE e RICERCA

I Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 48 del CCNL 19/4/2018 non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore. Tale previsione è valida solo in caso di assenza per l'intera giornata o anche nel caso in cui il dipendente presti servizio prima o dopo l'utilizzo del permesso in oggetto ed abbia necessità di richiedere un'altra tipologia di permesso orario?

Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell'arco della stessa giornata, il permesso per motivi personali o familiari sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l'assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un'applicazione più flessibile dell'istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un'ora di permesso per motivi personali e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia; resta ferma, in ogni caso, ogni valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio effettuata dal datore di lavoro, prima della concessione dei permessi;

b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse, in un'ottica di prudente apprezzamento di tale interesse, possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

I permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere fruiti, nell'arco della stessa giornata lavorativa, congiuntamente ad altre tipologie di permessi orari?

I permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui all'art. 51 del CCNL 2016-2018 non possono essere utilizzati, nello stesso giorno, congiuntamente ad altre tipologie di permesso.

Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell'arco della stessa giornata, il permesso orario per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l'assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un'applicazione più flessibile dell'istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un'ora di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia;

b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso in questione anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

CANTIERE PREVIDENZA dal sito di Franco Abruzzo

Pensioni alte, tagli dal 10% al 20% per 5 anni. Come funzionano le aliquote.

di Davide Colombo e Marco Rogari/ilsole24ore

Cinque distinte aliquote per cinque anni: da un minimo del 10% per gli assegni d'importo compreso tra i 90mila e i 130mila euro lordi annui a un massimo del 20% sopra i 500mila euro. L'emendamento del governo alla manovra sulla stretta alle pensioni elevate (cosiddette "d'oro"), con una chiara fisionomia di contributo di solidarietà a tempo, è nero su bianco [[continua](#)].

LEGGI IN

<https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-01/pensioni-alte-tagli-10percento-20percento-5-anni-come-funzionano-aliquote--112800.shtml?uuid=AEgs3VqG>

La stretta sugli assegni elevati si applicherà sulla base di 5 aliquote partendo da una soglia minima di 90mila euro lordi l'anno (circa 4.500 euro al mese): dal 10% per gli assegni fino a 130mila l'anno; 14% tra i 130 mila e i 200mila; 16% tra 200mila e 350mila euro; 18% fino a 500mila euro e 20% secco oltre il mezzo milione di euro lordi l'anno.



NON E' CHIARO SE SULLA FASCIA DI ECCEDEENZA OPPURE SULL'INTERO IMPORTO !!!!

LA TESTUGGINE DEI PENSIONATI "D'ORO" CHE PORTERÀ VIA 2 MILIONI DI VOTI ALLA LEGA a cura di Giuseppe Pennisi/Formiche.net

Il Forum Pensionati (14 sigle per circa 640mila aderenti) muove tra i due ed i tre milioni di voti,

gran parte dei quali andrebbero alle Lega (soprattutto dopo il decreto Sicurezza) che il M5S vuole distogliere dal supporto al partito con cui governa per non essere superato alle prossime elezioni

Sembrava non se ne parlasse più ma all'ultima ora, su forte insistenza del Movimento 5 Stelle, sta per giungere un emendamento del governo alla legge di Bilancio con cui si introduce un "fondo risparmio sui trattamenti pensionistici elevati". La relazione che accompagna l'emendamento non lo dice. Ma il "taglio", secondo una tabella allegata al testo per precisare che le pensioni ritenute elevate verrebbero ridotte dal 10% al 20%, non viene neanche mascherato come un contributo (durerebbe cinque anni, dopo i tre di quello effettuato nel recente passato), ma sarebbe strutturale e servirebbe a finanziare le "pensioni di cittadinanza".

Sembra che all'interno del ministero dell'Economia e delle Finanze si sia sollevato il nodo della dubbia costituzionalità della misura, ma il ministro del Lavoro avrebbe insistito facendo riferimento al "contratto di governo" dove, però, si fa riferimento al ricomputo delle pensioni che superano, al netto, i 5mila euro al mese.

I contratti, si sa, sono sempre imperfetti. Ne è consapevole chi tollera lavoro nero e la costruzione di edifici abusivi e chi resta in palese conflitto di interessi. Lo sanno anche i pensionati con trattamenti (ritenuti) elevati che sono pronti a reagire energicamente alla modifica di quello che la Corte Costituzionale ha sancito essere un contratto dato che ha affermato che la pensione è un salario differito.

Prima di vedere quali sono le mosse che prevedono di intraprendere coloro colpiti dalla misura è importante sottolineare che, secondo i calcoli dello stesso ministero del Lavoro, l'emendamento, se approvato, porterà al massimo risparmi di spesa dello Stato di 200 milioni e una perdita netta di gettito fiscale alle Regioni e ai Comuni che non dovrebbero restare indifferenti.

Perché allora il ministro del Lavoro si accanisce tanto pur sapendo che probabilmente la Corte Costituzionale annullerà, tra un paio di anni, il provvedimento e lo Stato sarà costretto a rimborsare quanto detratto dai trattamenti? L'obiettivo è di breve periodo e puramente elettorale: portare via voti alla Lega, che nei sondaggi supera di molto il M5S, alle prossime elezioni europee. Non che Luigi Di Maio spera che tali voti andrebbero al M5S; a lui ed al Movimento non interessa a chi andrebbero, sempre che non vadano a quella Lega con cui c'è un contratto non un'alleanza.

Il Forum Pensionati (14 sigle per circa 640mila aderenti) muove tra i due ed i tre milioni di voti, gran parte dei quali andrebbero alle Lega (soprattutto dopo il decreto Sicurezza) che il M5S vuole distogliere dal supporto al partito con cui governa per non essere superato alle prossime elezioni da coloro con cui ha stipulato un contratto, ma che considera concorrenti non alleati.

Nel Forum è particolarmente attiva l'Aps Leonida che si muove come una testuggine ed ha predisposto un programma di manifestazioni contro il governo, che costeranno soprattutto alla Lega, si tratta di un elettorato molto distante dal M5S. [[continua](#)]

LEGGI IN

<https://formiche.net/2018/12/pensionati-doro-lega/>

INPS e ASILI NIDO

Col messaggio n.4464 del 28 novembre 2018 l'Inps dà informazioni sulle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati ai sensi dell'articolo 1 comma 355 della legge 232 dell'11 dicembre 2016.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.4464 del 28.11.2018 (documento 237)

INPS E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L'Inps col messaggio numero 4463 del 28.11.2018 comunica che a partire dal 1 gennaio 2019 entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotto in via sperimentale col messaggio 1930 dell'8 maggio 2018 numero 18. Legge 11 febbraio 1980 numero 18 e articolo 1 comma 3 della legge 21 novembre 1988 numero 508 - Modalità unica di trasmissione delle domande.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.4463 del 28.11.2018 (documento 238)

MINISTRO DELLA SALUTE GRILLO e LISTE D'ATTESA

Ministro Grillo su Facebook: "Servono fondi per ridurre queste liste e li abbiamo trovati. Vogliamo mettere fine alla vergogna che si consuma da anni sulla pelle dei pazienti: attese infinite per una mammografia o una colonscopia, per una visita oncologica o cardiologica. D'accordo con le regioni, presenteremo il nuovo Piano nazionale per la gestione delle liste d'attesa che darà più certezze ai cittadini, migliorerà la trasparenza e darà un colpo d'acceleratore sulla digitalizzazione".

EMENDAMENTI ALLA MANOVRA - QUALCOSA SI SMUOVE IN SANITA'

da **QuotidianoSanità n.2145 del 2 dicembre 2018** a cura di **Giovanni Rodriquez**:

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68628&fr=n

Emendamento 39.14 (fondo riduzione tempi di attesa)

Il Fondo per ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie viene incrementato da 50 mln a 150 mln per il 2019, 100 mln per il 2020 e 100 mln per il 2021. Per le coperture economiche viene contestualmente ridotto il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali.

Emendamento 41.027 (indennità di esclusività e altre norme sul personale)

Viene aggiunto un articolo 41-bis in tema di Disposizioni in materia sanitaria. Al comma 1 si stabilisce che il **trattamento economico aggiuntivo (indennità di esclusività)**, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo di lavoro, concorrerà alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle amministrazioni competenti. Gli oneri saranno interamente a carico del Fondo sanitario nazionale.

Al comma 2 si spiega che, a decorrere dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Ssn, gli importi di quote attualmente vincolate riferite: **a) borse di studio per la medicina generale** pari a 38,735 mln; **b) assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti nel Ssn** pari a 30,990 mln; **c) riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale** pari a 41,317 mln, confluiranno nella **quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale** e saranno ripartiti tra le Regioni secondo le modalità previste in materia di costi standard.

Inoltre, al Dlgs 502/92, viene inserito l'articolo 15-quindecies (incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico).

Per esigenze correlate all'erogazione dei Lea, cui non sono in grado di far fronte con i medici dipendenti, **le aziende potranno, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a**

condizione che l'azienda abbia:

- a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato;
- c) accertato, pur in assenza di graduatorie, il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
- d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

Il personale cui viene conferito l'incarico deve possedere i requisiti previsti per la dirigenza medica e deve essere selezionato mediante procedure comparative.

Nel caso in cui risulti impossibile il reperimento di personale in possesso della specializzazione richiesta, in seconda battuta la selezione si potrà estendere ai medici in possesso di diploma di specializzazione richiesta in disciplina equipollente o affine. Qualora anche questa opzione dovesse risultare infruttuosa, si potrà procedere al reclutamento di medici privi di diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento di questi ultimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato.

Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego dei medici privi del diploma di specializzazione.

In ogni caso, viene specificato che **il diploma di specializzazione verrà sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia**. In luogo di specializzazione in Neuroradiologia saranno ammesse specializzazioni in Radiologia diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia medica.

Il contratto potrà essere risolto, anche prima della scadenza, qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell'ipotesi di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma di specializzazione prevista.

Il contratto potrà essere rinnovato per una sola volta previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni elencate in precedenza.

Si prevede infine che i medici in formazione specialistica che sono iscritti all'ultimo anno di corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati in graduatoria separata. La loro eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

FATTURA ELETTRONICA: ESONERO LIMITATO PER MEDICI da Newsletter OMCeOMI n.48/2018 - 29 novembre 2018

La Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 26.11.18, durante l'esame in sede referente del disegno di legge n.886 (Decreto-legge n.119/2018 in materia fiscale), ha approvato un emendamento recante "Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari", che prevede che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti

all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

Si sottolinea che l'esonero non riguarderà in ogni caso la parte passiva, ovvero la ricezione dei documenti di fatturazione in formato elettronico da parte dei fornitori. Il provvedimento, una volta approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica, deve passare all'esame dell'altro ramo del Parlamento e il decreto-legge n. 119, del 23 ottobre 2018, deve essere convertito in legge entro il 22 dicembre 2018.

Invitiamo gli Iscritti a seguire le notizie OMCEOMI attraverso le quali comunicheremo eventuali novità in merito.

ALLEGATO A PARTE - Comunicazione FNOMCeO n.114/2018 (documento 239)

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo serie tematica "lo Sport" dedicato alla Federazione Italiana Canottaggio nel 130° anniversario della fondazione

Data di emissione il 1° dicembre 2018



La vignetta raffigura due imbarcazioni, specialità di punta "quattro senza" femminile, durante una gara nella cornice di un paesaggio naturale caratteristico della disciplina del canottaggio. In basso al centro, è riprodotto il logo della Federazione Italiana Canottaggio, fondata nel 1888. Completano il francobollo le leggende "FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO", "130° ANNIVERSARIO", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzettista: Cristina Brusaglia. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Francobollo Santo Natale - soggetto grafico

Data di emissione il 1° dicembre 2018



Il francobollo con soggetto grafico riproduce un disegno a matita e chine acquerellate del pittore e vignettista Bruno Prosdocimi dal titolo "Natale in famiglia", raffigurante una famiglia in festa davanti ad un albero di Natale. Completano il francobollo la leggenda "BUON NATALE", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "BZONA1". Bozzettista: Bruno Prosdocimi. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Francobollo Santo Natale - soggetto pittorico

Data di emissione il 1° dicembre 2018



Il francobollo con soggetto pittorico riproduce una tavola attribuita a Benvenuto di Giovanni denominata "Madonna con Gesù Bambino e Santi", conservata presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Saturnia. Completano il francobollo le leggende "MADONNA CON GESÙ BAMBINO E SANTI", "CHIESA DI S. MARIA MADDALENA - SATURNIA" e "NATALE", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia

I VIGILI NON POSSONO RIMUOVERE UN VEICOLO DA UN'AREA PRIVATA

da Sole 24 ore - risposta 2733 a cura di Alessandro Sartirana

D - Abito in un'area privata dove parcheggiano macchine non autorizzate, nonostante all'ingresso sia esposto un cartello che lo specifica. Qual è l'iter per far portare via queste macchine non autorizzate dall'area? Più di una volta i vigili urbani sono stati chiamati per questo problema, ma hanno risposto che, essendo un'area privata, non possono far nulla.

R - La risposta dei vigili è corretta, in quanto la facoltà di intervento dell'autorità è limitata ai luoghi pubblici o alle aree di pubblico accesso, mentre all'interno delle aree private l'azione di rimozione e sanzione amministrativa non è esercitabile.

Il rimedio esperibile, nel caso in cui ci sia una necessità urgente e indifferibile di liberare i luoghi, consiste nel far rimuovere il mezzo da un carro attrezzi e rivolgersi e successivamente al giudice per ottenere la condanna del proprietario al pagamento delle relative spese: il rischio, in tal caso, è quello di porre in essere una condotta configurabile come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel caso in cui non siano configurabili i requisiti di necessità e urgenza sopra indicati. Nel caso in cui, invece, il veicolo parcheggiato abusivamente risulti in evidente stato di abbandono, sarà possibile ottenere la rimozione forzata del mezzo da parte della pubblica autorità anche se posizionato in area privata, in quanto configurabile come rifiuto.

INPS - SOGGIORNO ALL'ESTERO: COSA FARE IN CASO DI MALATTIA?

da Dpl Mo - fonte:Inps

L'INPS ha pubblicato una guida sulla certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente fuori dall'Italia.

In caso di evento verificatosi durante un soggiorno all'estero, chiarisce l'Istituto, i lavoratori conservano il diritto all'indennità di malattia. Per ricevere la prestazione economica è necessaria la **certificazione medica** contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).

La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore il quale, anche all'estero, è tenuto a rispettare le **fasce orarie di reperibilità** per le visite mediche di controllo.

La guida sulla certificazione di malattia all'estero fornisce ai lavoratori tutte le indicazioni, distinguendo tra i casi di:

- malattia insorta in un paese estero appartenente all'Unione Europea;
- malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
- malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia.

La guida, infine, ricorda ai lavoratori cosa fare nel caso in cui intendano recarsi all'estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

ALLEGATO A PARTE - INPS Guida certific.malattia estero (documento 240)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI

Domanda - Sono deducibili i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi?

Risponde G. Napolitano

Sì. Nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo rientrano anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir).

TUIR - Articolo 10, comma 1, lettera e

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

NIENTE ESENZIONE IVA PER I SERVIZI RESI DAGLI OPERATORI

SOCIO SANITARI da Agenzia delle Entrate - Fisco Oggi / Notizie

La tipologia di formazione e le competenze acquisite da queste figure non sono assimilabili a quelle che conseguono un'abilitazione all'esercizio professionale dopo un corso universitario

Le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari sono soggette a Iva, con applicazione dell'aliquota ordinaria. Tali soggetti, infatti, non sono abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, quelle specificamente esentate dalla norma (articolo 10, primo comma, n. 18), del Dpr 633/1972), cioè di diagnosi, cura e riabilitazione della persona.

DPR 633/1972 - articolo 10, 1° comma, numero 18

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risposta Interpello n.90/2018 (documento 241)

PENSIONI e TAGLI dal sito di Franco Abruzzo

I giallo-verdi prevedono un contributo di solidarietà a prova della Consulta. Una misura permanente sarebbe considerata illegittima. Previste quattro aliquote. Pensioni d'oro, ecco il piano: tagli dall'8 al 20 per cento per un periodo di due anni. - di NICOLA LILLO/la stampa

.... Le aliquote indicate nelle ultime bozze di emendamento sono quattro: si parla di un taglio dell' 8% per chi ha pensioni annue tra i 90 mila e i 130 mila euro, 12% fino a 200 mila, 16% fino ai 500 mila e 20% per quelle superiori ai 500 mila euro lordi l' anno.

Le eccezioni Le percentuali però potrebbero anche scendere. Secondo quanto prevede l' ultima bozza di emendamento, le aliquote verrebbero ridotte infatti di due punti per i pensionati che sono già stati assoggettati al contributo di solidarietà deciso nel 2013.

Un' ulteriore riduzione del 50% dell' aliquota dovrebbe essere a favore di chi ha una quota complessiva di anzianità di lavoro e anagrafica compresa tra 110 e 120 anni,

se superiore l'azzeramento si annulla, per chi ad esempio ha 80 anni di età e 40 di contributi o 90 anni di età e 30 di contributi.....

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25614>

DA STEFANO BIASIOLI

Il Sole 24 ore del 4 dicembre pubblica un intervento bellicoso di Giorgio Ambrogioni, capo storico della Cida, con l'annuncio di una imminente manifestazione milanese di una trentina di associazioni pensionistiche aderenti al Forum pensionati d'Italia e al mondo dei pensionati privati e pubblici.

Ovviamente, mano a mano che vengono resi pubblici i testi parlamentari che toglieranno le pensioni in essere, cresce il malumore e la rabbia di centinaia di migliaia di pensionati.

Quelli over 90.000 euro lordi/anno, che saranno costretti ad un nuovo, pluriennale pesante contributo di solidarietà, dopo solo 2 anni di tregua dal precedente.

NUOVO PIANO NAZIONALE LISTE D'ATTESA da QuotidianoSanità del 4.12.2018
a cura di Giovanni Rodriquez

Proposta di schema di intesa. Fissati i tempi massimi che Asl e ospedali dovranno garantire per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali. Se non ce la fanno si potrà andare in intramoenia pagando solo il ticket

Previste quattro classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali (visite e analisi): Urgente entro 72 ore; Breve entro 10 giorni; Differibile entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per le analisi; Programmata entro 120 giorni. Quattro classi anche per i ricoveri: A (casi gravi) entro 30 giorni; B (casi clinici complessi) entro 60 giorni; C (casi meno complessi) entro 180 giorni; D (casi non gravi) entro 12 mesi. Si conferma la possibilità di ricorrere all'intramoenia "aziendale" a carico dell'azienda come strumento "eccezionale e temporaneo" per abbattere le liste d'attesa. [continua]

TESTO IN

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68728&fr=n

IL TESTO DEL PNGLA oppure

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5741435.pdf>

ALLEGATO A PARTE - DPCM 3 dicembre 2018 (documento 242)



Il Ministro Grillo promette: “Presto, insieme alle Regioni, garantiremo tempi certi per ogni prestazione.

I Direttori generali delle Aziende sanitarie saranno valutati anche in base al raggiungimento degli obiettivi di salute connessi agli adempimenti dei Lea: questo significa che chi non mette l'efficienza delle liste d'attesa al primo posto del suo mandato, potrà essere rimosso dall'incarico”.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ADOZIONE MINOR STRANIERI: DEDUZIONE

Domanda - La deduzione delle spese per l'adozione di minori stranieri spetta se la procedura non ha avuto buon fine?

Risponde G. Napolitano

Le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 50% (articolo 10, comma 1, lett. 1-bis, Tuir). L'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i contribuenti interessati alla deduzione ("spese sostenute dai genitori adottivi") deve essere interpretata nel senso di "spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi". È possibile, quindi, usufruire dell'agevolazione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa ([risoluzione n. 77/E](#) del 28 maggio 2004).

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. N. 77/E del 28.11.2004 (documento 243)

DECRETO SEMPLIFICAZIONE da QuotidianoSanità del 4 dicembre 2018 cura di Luciano Fassari e Giovanni Rodriquez

Stretta su intramoenia con controlli serrati su ogni professionista. E novità su accesso ai ruoli di Medicina generale e della Dirigenza medica

Le Regioni potranno siglare protocolli con Carabinieri e Guardia di finanza e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni rientrerà nell'ambito degli elementi da valutare per l'accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fsn. Specializzandi all'ultimo anno potranno partecipare ai concorsi così come corsisti in Medicina generale potranno accedere ai ruoli convenzionali. Medici senza specializzazione con almeno 5 anni di esperienza potranno partecipare ai concorsi per Medicina d'urgenza. Nascono l'area della Medicina Penitenziaria e dell'Emergenza territoriale.

[[continua](#)]

TESTO IN

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68691&fr=n

LA BOZZA oppure <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6113128.pdf>

LEGGE DI BILANCIO ALLA CAMERA INSERITE ALCUNE NOVITA' A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Anche per il 2019 si prevede la proroga del congedo obbligatorio di paternità colla variante che i giorni vengono portati da 4 a 5 da fruirsi entro i primi 5 mesi di vita del figlio.

Anche per il 2019 sarebbe previsto la possibile astensione dal lavoro del padre di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Facciamo presente come tali previsioni siano attuate nel settore privato, mentre nel pubblico tutto tace: scusa non è nel contratto (contratto fermo da oltre 10 anni cioè prima di questa previsione di legge) ovvero mancherebbe una disposizione attuativa ... nulla dicono o fanno i sindacati di categoria e alle proteste nessuna risposta!

Per i buoni nido la cifra potrebbe salire a euro 1.500 dalle attuali 1.000.

Modifiche anche per quanto riguarda il congedo obbligatorio di maternità. Per le future mamme sarà possibile restare al lavoro fino nono mese prima del parto previo via libera del medico (*"è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro"*), utilizzando per intero i cinque mesi del congedo per il periodo successivo.